



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

ORIGINALE

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 3 DEL 27-05-2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LA "STRADA COMUNALE DELLA SIBILLA" PER LA STAGIONE ESTIVA 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si prevede un notevole afflusso di visitatori e turisti, in particolare nei giorni festivi e prefestivi, diretti verso il Monte Sibilla, località di rilevante interesse internazionale per la presenza dell'omonima grotta;

CONSIDERATE le caratteristiche geometriche e strutturali della citata strada comunale, le quali non consentono il transito bidirezionale sicuro in condizioni di intenso traffico;

RITENUTO pertanto necessario limitare la circolazione stradale al fine di prevenire situazioni di pericolo, ingorghi stradali e salvaguardare la pubblica incolumità;

DATO ATTO:

- Che anche per l'anno in corso è istituito un servizio di bus navetta volto a facilitare l'accesso alla vetta, riducendo l'impatto del traffico privato;
- Che il predetto servizio registra un numero sempre crescente di utenti e risponde efficacemente alle esigenze di mobilità dei visitatori;
- Che l'elevato numero di veicoli privati che sostano in prossimità dell'intersezione tra la strada comunale in oggetto e la S.P. 148 "Isola-San Biagio" causa un grave restringimento della carreggiata, determinando criticità e pericolo per la sicurezza della circolazione;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, per ragioni di pubblico interesse e sicurezza stradale, di adottare idonei provvedimenti di regolamentazione della circolazione e della sosta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/04/2026 relativa all'organizzazione del servizio bus navetta per il periodo estivo 2026;

VISTI:

- Gli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

1. Istituzione del divieto di transito

Su tutta la "Strada Comunale della Sibilla", a partire dall'intersezione con la S.P. 148 "Isola-San Biagio", per tutti i veicoli a motore, nel periodo compreso **dal 30 maggio 2026 al 18 ottobre 2026**, nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi, nonché **tutti i giorni dal 01 agosto al 23 agosto 2026**.

Sono derogati dal sopraindicato divieto:

- Veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso in servizio di emergenza;
- Veicoli dei proprietari frontisti e dei titolari di usi civici, limitatamente all'accesso alle proprietà;
- Bus navetta, veicoli appositamente autorizzati e veicoli adibiti alla manutenzione dei servizi pubblici esistenti.

2. Istituzione del divieto di sosta

L'istituzione del **divieto di sosta permanente** (art. 7 e art. 158 del C.d.S.) in prossimità del varco di accesso della "Strada Comunale della Sibilla" e dell'intersezione con la S.P. 148, **dal 30 maggio 2026 al 18 ottobre 2026.**

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale, conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 495/1992, a cura dell'ufficio Polizia Locale.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale previste dalla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). L'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità Sindacale comporta, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora non diversamente sanzionata da specifiche norme speciali.

Chiunque sia tenuto ad osservarla e a farla osservare. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

NOTIFICA E TRASMETTE

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

1. Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno;
2. Stazione Carabinieri di Montemonaco;
3. Stazione Carabinieri Forestale del Parco di Montemonaco;
4. Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Al Presidente della Repubblica (Ricorso Straordinario) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, entro 60 (sessanta) giorni contro i provvedimenti che istituiscono obblighi, divieti e limitazioni, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca GRILLI